ISTRUZIONI

SULLA

CONTRIBUZIONE FONDIARIA.

Napoli 1. gennajo 1807.

NELLA STAMPERIA REALE.

RINCIPJ GENERALI

DELLA

CONTRIBUZIONE FONDIARIA.

due principali caratteri della contribuzione fondiaria sono. 1. Il soggettare ti i proprietarj di fondi, senza distinzionè privilegj, a contribuire ai bisogni dello to in proporzione delle loro facoltà. 2. Il 1 considerare come facoltà imponibili se- ıchè la rendita de' fondi immobili o dei ıitali mobili, cioè la parte delle rendite ticolari che si ottiene senza travaglio e ne un diritto della proprietà.

Sig. Ispettori si applicheranno ad insi- re queste due verità ai controlori i quali nsinueranno ai contribuenti.

Ecco lo sviluppo della prima. La som- totale della nuova imposizione è mino- di quella delle venti-tre differenti tasse esistevano col titolo d' imposizioni di- e; e questa somma si trova da ora in

avanti ripartita sulle terre feudali che prima ne pagavano solamente una picciola parte: in conseguenza i fondi burgensatici, coll' abolizione de' privilegj, ricevono un disgravo considerevole.

Quanto alla seconda proposizione, i Sig. Ispettori e Controlori faranno osservare che la legge rispetta le braccia e l' industria; che quando essa soggetta alla imposizione la rendita de' capitali impiegati nelle manifatture e nel commercio, distingue in questa rendita quello ch' è prezzo del travaglio o compenso de' rischi, ai quali il capitale viene esposto, da ciò che dee esser considerato come rendita propria del capitale; e che la legge impone la contribuzione soltanto su quest' ultima parte della rendita.

In due parole: i Signori Ispettori, e Controlori devono, in tutte le occasioni, dimostrare i vantaggi che derivano da queste due massime sulle quali è fondata la legge: *Eguaglianza tra i contribuenti*: *Immunità del travaglio, e dell' industria*.

MOTIVI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DEGLI 8. NOVEMBRE 1806.

Motivi dell' articolo 2. del titolo primo.

L' articolo 2. stabilisce una tassa addizionale di 5. grani a ducato, la quale produrrà 350,000 ducati, così questa tassa non sarà di 5. grani a ducato della totalità della rendita netta de' proprietarj, come taluno avrà potuto credere e come si è andato dicendo; sarà solamente di 5. grani per ogni ducato della somma che i proprietarj pagheranno per la contribuzione.

Questo fondo di *discarichi* e di *non valori* si applica a molti casi diversi che è necessario di distinguere e che i termini della legge debbono supporre. Serve di *soccorso* quando gravi disastri, come incendj, terremoti, inondazioni danneggiano non solo la rendita, ma ancora il fondo. Serve a coprire i *discarichi* quando è corso errore sulla persona del proprietario di un fondo; le *riduzioni* quando la rendita del contribuente è stata valutata per più di quello ch' è in effetto; le *bonifiche* quando la rendita di un' annata è stata distrutta;

le *moderazioni* quando questa rendita ha solamente sofferto.

A quest' oggetto un terzo del prodotto della tassa addizionale è posto a disposizione de' consigli generali di provincia; i due altri terzi son posti a disposizione del Consiglio di Stato, mentre può avvenire che per l' errore di una prima ripartizione, una provincia sia, in proporzione delle sue facoltà, più caricata di un' altra. E' necessario che il rimedio per questa ineguaglianza si ponga tralle mani di un corpo imparziale per tutte le provincie.

Motivi dell' articolo 3. del tit. I.

1. L' articolo 3. soggetta all' imposizione tutte le terre, chiunque ne sia il proprietario, e di qualunque natura esse siano: *anche quelle che sembrano non avere alcun valore*. Il motivo di quest' ultima disposizione è che essendo tutte le proprietà protette dall' autorità pubblica, tutte debbono portarne i pesi; perchè non si potrebbe eccettuare dalla imposizione alcuna proprietà senza dar luogo all' arbitrio; perchè una eccezione ne produrrebbe subito delle altre; e fi-

finalmente perchè coll' imporre una terra
nza valore, si avverte il possessore a dar-
iene uno colla sua industria, soprattutto
ıando la legge, con un' altra disposizione,
ènta per un certo numero d' anni le ter-
nuovamente coltivate dalla contribuzio-
: proporzionata al loro prodotto netto.

2. La legge soggetta alla imposizione le
se di città e di campagna, o che serva-
ɔ all' abitazione, o che siano destinate
lavori ed alle industrie rurali; come
ıcora le fabbriche, le officine, le manifat-
re. Le case e le fabbriche sono conside-
te come un fondo produttivo, non già
rchè, come i territorj, esse producano
icamente e periodicamente la rendita del
pitale che hanno costato; ma perchè un
pitale impiegato in case, egualmente che
tti gli altri capitali impiegati o impiega-
i in oggetti di uso e di piacere, produce
chi lo possiede una rendita che gli è pa-
ta dai proprietarj di rendite territoriali ed
ɔroporzionata alla rendita che questi ultimi
avano dai capitali che hanno impiegati
l' acquisto e nella coltura delle terre: e
chè la rendita che può ricavarsi da una
a, come la rendita delle terre, si ottie-

 ne

ne ſenza travaglio e ſenza induſtria, può eſſere impoſta ſenza inconveniente per la riproduzione della ricchezza nazionale.

La legge non diſtingue le caſe abitate dai proprietarj da quelle che ſono date ad affitto.

Ecco i motivi dell'articolo ſu queſta diſpoſizione.

Se una caſa abitata dal ſuo proprietario non gli dà una rendita, gli fa riſparmiare la ſpeſa che ſarebbe obbligato a fare ſe doveſſe albergare in una caſa altrui; ſe non gli dà danaro, lo paga coll' uſo di cui egli gode. Una caſa abitata dal ſuo proprietario è come una terra che dà la ſua rendita in derrate che ſervono al conſumo della famiglia del proprietario, coſa che non la eſenta dalla impoſizione.

A queſte verità non poſſono opporſi che de' ſofismi; ſi dice, per eſempio: Se io daſſi ad affitto la mia caſa, ne ricaverei la ſomma neceſſaria per pagare l'impoſizione; all' oppoſto quando io l'abito, biſogna che prenda da un altro fondo la ſomma neceſſaria per ſoddisfare il mio debito verſo il Fiſco. Si può riſpondere: Se voi daſte ad affitto la voſtra caſa, prendereſte in affitto la caſa

di un altro, ed allora mentre che ricarefte dalla voftra cafa la fomma neceſſia per pagar la voftra impofizione, date al proprietario dell' altra la fomma lla quale egli pagherebbe la fua. Quanvoi abitate la voftra cafa, fiete difpenо dal prendere in affitto la cafa di un :ro, fiete dunque difpenfato dal pagare npofizione di un altro: pagate dunque la ıftra.

3. La legge foggetta all' impofizione gli agni, i canali navigabili, le miniere, le ıve. Quefto articolo non ha bifogno di Ter motivato.

4. Eſſa impone le rendite coftituite sullo tato e il prodotto degli uffizj. Molte fo.o le ragioni che hanno fatta adottare quea difpofizione. La prima, è che ciò è ftao fempre in ufo; la feconda, è che le renlite provenienti dagli uffizj fono, come le endite territoriali, evidenti, di una mifua certa, e finalmente fono il prezzo di ın capitale e fi ottengono fenza fatica, ɔoichè non bifogna confondere colla *rendia degli uffizj* i profitti fovente enormi che lipendono dal loro efercizio e fono il prezo del travaglio di colui che ne è riveftito.

5. Fi-

5. Finalmente impone la *rendita* al di ſopra di cento ducati de'capitali impiegati nel commercio o in ſpecolazioni ſugli animali, ſpecolazioni che niente hanno di comune cogli animali che ſervono alla coltura. Il motivo di queſta diſpoſizione è lo ſteſſo che quello per lo quale ſono ſtate impoſte le rendite coſtituite sullo Stato, quello cioè di conſiderare qualunque *rendita* come l'affitto di un capitale il quale ſi ottiene ſenza fatica. Ma quì biſogna fare attenzione ſulla parola *rendita*, ed oſſervare che la legge ſteſſa la fiſſa negli articoli 8 e 13 del titolo 1. dicendo che quello che eſſa vuol ſoggettare alla contribuzione non è già la rendita totale de' capitali impiegati nel commercio o nelle ſpecolazioni di animali, ma ſolamente il *prodotto netto*, vale a dire la *rendita* che il negoziante o lo ſpecolatore avrebbe ricavata dal ſuo capitale ſe lo aveſſe dato ad intereſſe ſopra ipoteca. Non ſi potrà prendere abbaglio nella interpetrazione della legge ſe ſi conſidera che ognuno che intraprende un commercio ſi propone di ritrarre dal capitale che v' impiega tre prodotti diverſi: in primo luogo la rendita che ne avrebbe ricavata dandolo ad intereſſe

resse ad una persona sicura, in secondo luogo il salario dell'opera che egli impiega a farlo valere, in terzo luogo il compenso dei rischi che corrono il suo capitale e la sua opera in una intrapresa che non è mai senza pericoli. Essendo l'intenzione della legge quella di risparmiare il travaglio e di soggettare alla imposizione solamente le rendite che si ottengono senza altro titolo, che la proprietà del fondo, egli è evidente che la tassa non deve ricadere senonchè sull'interesse, al corso ordinario, del capitale presunto del negoziante o dello speculatore.

La legge si limita ad imporre quei capitali la di cui rendita è al di sopra di ducati cento per la difficoltà di riconoscere ed apprezzare i capitali che producono una rendita minore; ed in considerazione di una moltitudine di picciole industrie che la politica deve favorire.

Motivi dell' articolo 5. del titolo 1.

L'articolo 5. autorizza i debitori a ritenere su dei loro creditori la decima parte di ciò che essi pagano annualmente malgrado

grado qualunque ſtipulazione in contrario.

La maggior parte de' debitori ſono poſſeſſori di fondi, mentre non ſi preſta danaro ſenonchè a perſone di una ſolvibilità riconoſciuta. Queſti fondi ſono ſoggetti alla contribuzione fondiaria, i debitori che li poſſeggono pagano dunque per una rendita che in ſoſtanza non è loro; è giuſto adunque che ritengano le contribuzioni ſu di colui al quale queſta rendita appartiene, perchè è giuſto che non paghi chi non ne ha la facoltà, e che paghi colui che ha queſta facoltà. I debitori che non hanno fondi per riſpondere del loro debito e che non pagano l'impoſizione ſono sì rari che la legge non ha dovuto fare per eſſi una eccezione.

I contratti che ſtipolano rendite eſenti dalla deduzione delle impoſizioni non poſſono dai creditori opporſi ai debitori, ſenonchè per le impoſizioni per le quali il Re non ha autorizzata la riduzione; non poſſono opporſi al legislatore, quando la ſua giuſtizia gli conſiglia di autorizzare la riduzione; poichè egli è padrone d'imporre i poſſeſſori di rendite in vantaggio del pubblico teſoro, non oſtante qualunque ſtipula-

lazione di questi possessori coi loro debitori, egli può dunque imporli in vantaggio o piuttosto in discarico degli stessi debitori, per mezzo della riduzione, allorchè soggetta alla imposizione i debitori per la rendita de' fondi di cui questi sono i proprietarj apparenti.

Motivi dell' articolo 8. *del tit. I.*

L'articolo 8. proibisce di stabilire l'imposizione su di qualunque altra spezie di rendita diversa dal prodotto netto de' beni, cioè di quella parte della rendita che rimane al proprietario, dedotte le spese di coltura e di manutenzione: questa è una conseguenza del principio di non tassare il travaglio e l'industria. In fatti una tassa sulla parte della rendita dei territorj o de' capitali di commercio la quale è necessaria per pagare i salarj, e per compensare le altre spese della coltura non sarebbe altra cosa che una tassa sul travaglio e sull' industria.

Mo-

Dopo aver ſtabiliti i caratteri della contribuzione fondiaria, la legge, nel ſecondo titolo, preſcrive i mezzi che debbono impiegarſi nella ſua eſecuzione. La ſezione 1. di queſto titolo iſtituiſce gli agenti neceſſarj e diſpone le loro riſpettive funzioni. I motivi di queſta parte della legge ſi moſtrano da ſe ſteſſi nelle di lei diſpoſizioni. Paſſiamo a quelli della ſezione ſeconda.

Scoprire la materia imponibile, non laſciarne sfuggire alcuna parte, non ſupporla dove in fatti non ve n' ha, non eſagerare il valore di quella ch' eſiſte e non permettere che ſe ne naſconda il valore effettivo; queſto è l' incarico per adempiere il quale la legge deve ſomminiſtrare i mezzi all' amminiſtrazione. Eſſo è l' oggetto dell' ultima parte della ſeconda ſezione del titolo 2., la quale preſcrive le operazioni che ſono ſtatè credute le più atte a dare l'eſatta cognizione delle ricchezze imponibili. Ma ſiccome queſte operazioni richieggono circa ſei meſi, è ſtato neceſſario di aſſiourare una percezione provviſoria acciocchè la rendita pubblica non ſoffriſſe alcuna interruzione:

zione: questo è l' oggetto dei quattro primi articoli di questa seconda sezione del titolo 2.

Motivi de' cinque primi articoli della sez. 2. del tit. II.

Il 1. articolo ordina che la totalità delle due decime sia percepita ne' primi sei mesi dell'anno 1807., il che equivale alla percezione di quattro *decime* ne' primi sei mesi. Ecco su di che è fondata questa disposizione. Il prodotto delle due decime non formava senonchè presso a poco la metà delle antiche contribuzioni dirette. Le contribuzioni stabilite sui beni burgensatici, le quali formavano l' altra metà del prodotto delle contribuzioni dirette, essendo state dalla legge degli 8 Agosto soppresse a contare dal primo gennajo 1807, era necessario, per rimpiazzarle ne' primi sei mesi dell' anno, di far percepire, durante questo tempo, le due decime che prima erano percepite in un anno intero. E' evidente che il peso delle due decime percepite per intero in sei mesi non sarà più gravoso di quello ch' era la loro metà quando era accompa-

gnata

gnata da una percezione equivalente col titolo di tasse e contribuzioni fiscali. La sola differenza è che due decime esse sole produrranno in sei mesi quattro milioni in vece di produrne due, nel tempo stesso che il burgensatico ne avrebbe prodotti altri due.

L'articolo 5 mostra come questa percezione provisoria si combinerà col sistema definitivo; essa sarà considerata come un semplice a conto sui ruoli che saranno prodotti nel mese di Luglio. Allora coloro che si troveranno aver pagato più di quello che dovranno definitivamente, avranno a pagare tanto meno nei sei mesi seguenti, da Luglio sino alla fine dell'anno.

Motivi dell'articolo 6 della sez. 2.

L'articolo è concepito in questi termini: „ La contribuzione non potrà eccedere „ il quinto del prodotto netto. Ogni con- „ tribuente che giustificherà, all'epoca e „ nelle forme determinate all'art. 2 sez. 1, „ che il pagamento in sei mesi della tassa „ provvisoria, ecceda la rata proporziona- „ le del sesto del prodotto netto annuale, „ sarà sgravato almeno della somma chi

„ ec-

„ ecceda il quinto ". Questo articolo ha per primo oggetto di assegnare un limite ai sopraccarichi che potrebbero risultare dalle incertezze di una prima ripartizione. Impedisce almeno che questi sopraccarichi eccedano la quinta parte della rendita netta. Se i contribuenti avranno la sincerità che deve loro ispirare l'interesse dello Stato, è probabile che l'imposizione non torrà ad alcuno più dell'ottava parte della sua rendita netta. La seconda disposizione dell'articolo 6 loro porge un motivo onde esser veritieri nelle loro dichiarazioni, offrendo loro la speranza di esser tassati solamente per la sesta parte, se potranno esibire la pruova che la loro quota per le due decime raddoppiate, ossia per le quattro decime, eccede questa parte della loro rendita.

Questo articolo è, per così dire, un supplemento alle precauzioni determinate dagli articoli 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, e 19 per giugnere alla cognizione della materia imponibile. Noi non parleremo dei motivi di questi articoli i quali saranno bastantemente motivati dallo sviluppo che riceveranno nelle istruzioni che sieguono per

facilitare l' adempimento di ciò che questi articoli prescrivono.

ISTRU

ISTRUZIONI

Date agl' Ispettori e Controlori per facilitar loro le operazioni prescritte dalla legge degli 8. novembre 1806.

PRIMA OPERAZIONE.

Divisione del territorio in sezioni.

Secondo l'articolo 8. della sez. 2. del tit. 2. della legge degli 8. novembre 1806., la divisione del territorio in sezioni deve essere stata fatta nel mese di decembre passato. Ora non dovrà farsi altro che verificare se questa operazione sia stata bene eseguita. Ecco qualche sviluppo che può servire a rendere la divisione del territorio quanto più regolare sarà possibile.

Primieramente non bisogna nè troppo moltiplicare nè troppo ristringere il numero delle sezioni. Non se ne possono far meno di cinque, nè più di 10 per comune.

Nelle comuni rurali, le strade pubbliche e le traverse servono ordinariamente di linea di demarcazione tralle sezioni, le qua-

li debbono formarsi per quanto è possibile con porzioni di terra eguali. Nelle città, le strade più grandi debbono esser preferite per questa demarcazione. Tuttavia nel caso che col mezzo di queste linee di demarcazione non si potessero formar le sezioni eguali, è meglio lasciarle ineguali, che dividere le proprietà; cosa che si dee sempre evitare. Se esistessero nelle comuni porzioni di territorio che avessero delle denominazioni particolari, e fosse possibile, nella nuova divisione, di farle entrare nelle sezioni senza smembrarle, si dovrebbe preferir questo metodo perchè facilita i lavori de' controlori e si adatta meglio alle abitudini degli abitanti.

Quando i limiti delle comuni non sono ben determinati, i territorj che si trovano tra queste comuni e su i quali vi è contesa debbono esser posti provisoriamente nei ruoli delle comuni in cui attualmente si trovano accatastati: e quelli tra questi territorj che non si trovassero posti in alcun catasto debbono esser riportati provisoriamente nei ruoli delle comuni più vicine alla loro situazione.

Conformemente all'art. 8 sez. 2 del tit. 2 della

della legge degli 8 novembre 1806, quando il territorio della comune sarà stato diviso in sezioni, si farà il processo verbale di questa operazione a norma del modello n.1.

Ciascuna sezione vi sarà designata con una lettera alfabetica, e colla sua antica denominazione, se si sarà potuto conservargliela. Il processo verbale sarà affisso nella comune.

SECONDA OPERAZIONE.

Ricognizione delle proprietà comprese in ciascuna sezione.

La seconda operazione ha per oggetto il conoscere il numero delle proprietà comprese in ciascuna sezione, l'estensione, la natura dei prodotti o la coltura di ognuna di queste proprietà, la qualità delle derrate che produce, finalmente il nome di ciascun proprietario.

In una parola, l'oggetto della seconda operazione è il formare uno *stato di sezione.* Questa operazione è chiaramente spiegata dall'art. 9. sez. 2. tit. 2. della legge, ed il

 mo-

modello degli ſtati di ſezione quì anneſſo n. 2. la rende molto ſenſibile.

Quì dunque s'indicherà ſolamente l'ordine col quale dovrà eſeguirſi, oſſervando che non biſogna confondere l'oggetto di queſta operazione con quello dell' art. 10. che è relativo alla valutazione de' prodotti. L'oggetto dell' art. 9. è unicamente il conoſcere le proprietà ed i proprietarj.

I Controlori, Sindaci, Eletti e Ripartitori ſi porteranno ſul territorio accompagnati dagl' Indicatori eletti dai Decurionati. Potranno chiamarvi i proprietarj o coloni; ricevere le loro dichiarazioni ed anche invitarli a farle; domandar loro una comunicazione di tutti i piani e miſure atte a far conoſcere l'eſtenſione delle proprietà che potrebbero trovarſi tralle loro mani; rappreſentar loro il vantaggio che loro verrà facendo conoſcere la verità, abbreviandone la ricerca ec. Moſtreranno l'inutilità che vi ſarebbe a naſcondere la miſura di un territorio, mentre queſta miſura può verificarſi ad ogni momento. Faranno in ſomma e diranno tutto quello, che potrà iſpirare la fiducia e diſporli a far delle dichiarazioni fedeli.

Per

Per raccogliere esattamente e per poter poi classificare con ordine nelle colonne dello stato di sezione n. 2. tutti i documenti che sarà possibile di raccogliere, i Controlori si provvederanno di un libretto bianco, sul quale noteranno tutte le notizie che avranno prese su di ogni proprietà.

Si porteranno sulla prima sezione del territorio, la quale oltre alla sua denominazione particolare, se ne ha una, deve ancora essere indicata colla lettera A sul quadro della divisione, e dev' esser posta al levante della comune. Cominceranno la ricognizione dalla proprietà di questa sezione più lontana dal centro della comune e più a levante, che indicheranno sullo stato di sezione col numero 1. e seguiranno lo stesso metodo indicando la seconda col numero 2. e così di seguito, avvicinandosi sempre all' ultima proprietà che dev' essere in ciascuna sezione la più vicina al centro della comune.

Sia ben inteso che dovendo ciascuna proprietà esser posta sotto il numero che le assegna la sua situazione, non si dovrà incontrar difficoltà se si troveranno molte proprietà appartenenti ad uno stesso proprietario.

Lo ſtato di ſezione dev' eſſer conforme alla poſizione de' beni. Solamente nella matrice de' ruoli le proprietà ſparſe ſi riuniſcono ſotto il nome del proprietario contribuente.

I Controlori noteranno ne' loro libretti: 1. il numero delle proprietà, i nomi, cognomi, ſtato e domicilio del proprietario. Nel caſo che il proprietario non aveſſe il ſuo domicilio nella proprietà e nemmeno nella comune, i Controlori prenderanno, oltre a queſta prima notizia, i nomi, cognomi ec. del colono, dal quale, nell' aſſenza del proprietario debbono ricevere tutte le notizie relative al governo della proprietà. 2. Indicheranno la natura de' beni, ſe ſono caſe, terre coltivate, prati, vigneti, boſchi ec. Divideranno tutte le terre in tre claſſi di prima, ſeconda e terza qualità. 3. Noteranno l' eſtenſione della ſuperficie di ciaſcun pezzo di terra.

I Controlori debbono comprendere nella ricognizione che faranno non ſolamente tutte le proprietà sì particolari come demaniali, ma ancora tutte le terre aperte, gli ſtagni, i terreni macchioſi, paludoſi, anche le terre che non hanno alcun proprietario conoſciuto, i cimiteri, le Chie-

ſe

se e tutte le proprietà comunali di qualunque natura esse siano. Ne noteranno egualmente tutte le dimensioni colla maggiore esattezza che loro sarà possibile.

Ogni giorno i Controlori faranno lo spoglio de' loro libretti e stabiliranno sullo stato di sezione (modello n. 2.) le proprietà che avranno riconosciute nella giornata, dimanieracchè non resti altro a riempiersi nel detto modello che la colonna destinata a ricevere la valutazione del prodotto, il che sarà l'oggetto delle operazioni susseguenti.

TERZA OPERAZIONE.

Valutazione delle rendite.

Le operazioni precedenti hanno avuto per oggetto il far conoscere le proprietà ed i proprietarj; questa si propone di far conoscere le rendite, e la parte di queste rendite che può riguardarsi come la *materia imponibile*.

L'art. 8. del tit. 1. della legge degli 8. novembre 1806. dice che la contribuzione non potrà caricare che la rendita netta, dun-

dunque il prodotto lordo non è la materia imponibile.

La legge degli 8 agosto, che istituisce la contribuzione fondiaria, dice qualche cosa di più. La materia imponibile che riconosce questa legge, non è il prodotto netto indefinitamente, ma il termine medio del prodotto netto di dieci anni.

Finalmente siccome le leggi degli 8 novembre e degli 8 agosto impongono la contribuzione in danaro e non in derrate, siegue da ciò che la materia imponibile non è nemmeno semplicemente il termine medio del prodotto netto di dieci anni, ma il prodotto netto in danaro.

Essendosi mostrato lo scopo della legge, sarà facile il trovare la strada che si dovrà tenere per pervenirvi; ma prima bisogna fissare il di lei spirito su quello che deve intendersi per *prodotto netto*. Questa nozione dev' esser sempre presente alla mente de' Controlori.

Gli articoli 9 e seguenti del tit. 1 della legge degli 8 novembre spiegano la natura del *prodotto netto* delle diverse spezie di proprietà. Noi crediamo necessario di parlare con qualche estensione di quello de' fondi territoriali. Il

Il prodotto netto di questi fondi è ciò che rimane al proprietario dopo essersi dedotte dal prodotto lordo, le spese di coltura, semenza, raccolta e manutenzione.

E quali sono queste spese?

Le *spese di coltura* consistono nei seguenti oggetti: L' interesse del danaro impiegato nelle prime spese, come quelle fatte per gli animali di lavoro ec.; la manutenzione delle fabbriche, delle vetture, aratri, ed altri strumenti; i salarj degli operai; i salarj e profitto del coltivatore che partecipa e dirige i loro lavori; il mantenimento ed il guarnimento degli animali che servono alla coltura; il rinnovamento degl' ingrassi.

Le *spese di semenza* non hanno bisogno di spiega.

Le *spese di raccolta* comprendono i salarj degli operai che s' impiegano per mietere, legare, trasportare e battere il grano.

Le *spese di manutenzione* consistono in opere, come le dighe, le chiuse, le fosse, le opere senza le quali le acque del mare, de' fiumi o de' torrenti potrebbero far deteriorare ed anche distruggere queste proprietà.

Dietro a queste nozioni, per conoscere la

la materia imponibile di una comune, bisogna fare in molte parti di ogni sezione del territorio, su diverse specie di prodotti, e su terre di ogni qualità, uno spoglio esatto del prodotto lordo in derrate, e del prodotto netto.

Si deve intendere quì per prodotto non già la rendita di un' annata o di un' altra; mentre l'una ha potuto essere sterile e l'altra di un'abbondanza straordinaria; ma il prodotto medio preso su di un coacervo di dieci anni.

Per convertire poi i prodotti medj in derrate, in una valutazione media in danaro, bisogna cominciare 1. dal formare il prezzo medio di queste derrate per dieci annate, dedurne quella in cui i prezzi sono stati più alti e quella in cui sono stati più bassi, conformemente al quadro annesso n. 3.; 2. Quindi comporre, a norma del modello n. 4., una tariffa applicata a ciascuna classe di terra e di coltura secondo il prodotto netto riconosciuto per ognuna; 3. Finalmente applicare questa tariffa a ciascun articolo di proprietà notato nello stato di sezione, secondo la classe e la spezie di coltura nella quale è compreso, e riem-

riempiere con questo mezzo la colonna riserbata per la valutazione della materia imponibile.

Tale è l'operazione fisica che può servire a conoscere ed a fissare i prodotti; ma questa operazione dev'essere ajutata, illustrata, e qualche volta supplita con altri mezzi d'istruzione; il prezzo medio degli affitti è, per esempio, il vero prodotto netto in danaro.

Ma la difficoltà consiste nel conoscere il prezzo medio. Tutte le regole, tutti i metodi relativi alla ripartizione debbono tendere a sciogliere questo problema: „ Se io „ fossi padrone di questo fondo, quanto lo „ affitterei? o pure, se volessi esserne il fit- „ tuario, quanto ne pagherei di affitto, „ restando a mio carico le fabbriche, gli „ animali e gli strumenti di coltura?

Se si avesse una tavola esatta del prezzo degli affitti del paese si avrebbe l'equivalente di un catasto. Se si conoscesse il valor capitale dei beni territoriali, si potrebbe anche non aver bisogno di un catasto, perchè è certo che chiunque fa acquisto di un fondo vuol ricavare dal capitale che vi ha impiegato l'interesse corrente.

Per

Per questa ragione l' art. 10. sez. 2 del tit. 2. della legge incarica i Sindaci, gli Eletti, ed i Ripartitori di ricevere e di esaminare i titoli, gli atti e documenti di ogni genere che loro saranno esibiti come indizj del prodotto netto. La loro prudenza gl' illuminerà sul conto che debbono fare di questi atti.

Ma per apprezzare questi stessi documenti, bisogna sempre che i Ripartitori, Sindaci ed Eletti facciano lo spoglio del prodotto di molti fondi del distretto.

L' articolo 10. della legge contiene una disposizione lo scopo della quale è di fare pervenire ai Ripartitori una gran copia d'informazioni sicure. La legge gl' incarica di ricevere i reclami e i documenti giustificativi che saranno prodotti contro la tassa delle due decime raddoppiate, e coll' art. 6 sez. 2. tit. 2. ha dato un forte motivo di formare questi reclami e di produrre queste pruove, promettendo che, se sono giuste, esse produrranno una riduzione definitiva di quota al quinto del prodotto netto, e forse anche al sesto. L' articolo 7 aggiunge forza a questi motivi, dichiarando che le quote delle due decime raddoppiate contro le quali

quali non vi ſarà ſtato reclamo giuſtificato ſaran conſiderate come riconoſciute dal contribuente. Che il ſenſo e l'effetto di queſte diſpoſizioni ſiano bene sviluppati, e certamente produrranno de' lumi molto utili.

L'art, 10. ſembra non dare ai Controlori alcuna parte nelle operazioni che preſcrive, tuttavia eſſi debbono avervene una molto attiva. In virtù dell'art. 9. ſez. 1 tit. 2. gli arbitri definitivamente della materia imponibile ſono i Ripartitori, i Sindaci, e gli Eletti, e perciò l'art. 10 parla ſolamente di eſſi; ma tocca ai Controlori il formare il quadro del prezzo medio delle derrate, il formare le tariffe, il fare o verificare i calcoli, il regiſtrare e mettere in ordine i reclami de' contribuenti, il tener la penna per tutte le riſoluzioni ed operazioni. Il loro dovere è di tutto facilitare, tutto accelerare, di dare a tutto il compimento.

Il Ministro di Finanze

RŒDERER.